

## A.C. 889-A/R Relazione tecnica

La disposizione di cui **all'articolo 01** differisce dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 il termine entro il quale è possibile completare i lavori ammessi a fruire della detrazione del 110 per cento con riferimento alle spese sostenute per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari, ferma restando la condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

L'intervento di fatto consente di realizzare la restante parte dei lavori previsti entro un termine maggiore di sei mesi, comunque entro la medesima annualità. Poiché si tratta di lavori già comunicati all'ENEA e che a legislazione vigente sono già scontati nelle previsioni di bilancio in termini di effetti finanziari correlati all'agevolazione in esame, la misura non amplia l'ambito dei lavori agevolati e quindi non determina variazioni degli effetti finanziari rispetto a quelli attualmente scontati sui saldi di finanza pubblica.

La disposizione di cui **all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies**, escludendo per le pubbliche amministrazioni la possibilità di acquistare i crediti d'imposta derivanti dagli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del DL 34/2020, mira ad evitare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, considerato che le operazioni in parola potrebbero determinare l'aumento del debito pubblico.

La disposizione di cui **all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso 1-sexies** prevede la facoltà di utilizzare i crediti fiscali relativi ad interventi effettuati fino al 2022, sorti a fronte di spese di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite complessivo del 10 per cento della quota annuale eccedente i detti crediti di imposta già utilizzati in compensazione, nel caso il cessionario abbia esaurito nell'anno la propria capienza fiscale. Il primo utilizzo potrà essere effettuato nell'ambito delle ordinarie emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. Viene previsto che con provvedimenti dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la banca d'Italia, sono individuate le relative modalità applicative.

Le disposizioni di cui **all'articolo 1, comma 1, lettera b), integrate in sede di commissione**, relative al regime della responsabilità solidale nei casi di cessione dei crediti d'imposta con riferimento alla documentazione che consente di avere certezza dell'insussistenza dei presupposti che possono esporre l'operatore a rischi futuri di sequestro o di responsabilità tributaria solidale, presentano carattere ordinamentale e non sono, quindi, suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui **all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 6-ter** estende l'ambito dell'esclusione dal concorso nella violazione a tutti i cessionari che acquistano i crediti d'imposta da una banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, ovvero da una società quotata o da altra società appartenente al gruppo della medesima società quotata, sempre a condizione che il soggetto cedente abbia provveduto a rilasciare un'attestazione di possesso della documentazione relativa alle opere che hanno originato il credito d'imposta. Sotto il profilo finanziario, la disposizione non determina effetti, in quanto integra una disposizione di carattere ordinamentale non suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le disposizioni di cui **all'articolo 2 comma 1**, hanno la finalità di evitare rilevanti maggiori oneri per gli interventi agevolati non scontati nei tendenziali di finanza pubblica. In tale ottica non si ascrivono effetti per la finanza pubblica derivanti dalla limitazione o rimozione della cessione e dello sconto in fattura.



La disposizione di cui **all'articolo 2 comma 1-bis**, prevede che le norme che hanno vietato la cedibilità dei crediti non si applicano agli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020 (articolo 121, comma 2, lettera f-bis), del medesimo decreto-legge). Al riguardo, si evidenzia che dalla proposta, che deroga, per le specifiche fattispecie ivi previste, al divieto di usufruire delle agevolazioni fiscali mediante le opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito – ripristinando, limitatamente a specifici interventi, una facoltà, esclusa nella generalità dei casi per impedire una rilevante crescita della spesa per gli interventi agevolati - non comporta comunque effetti rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente, atteso che i criteri di contabilizzazione allo stato non risultano modificati e i relativi effetti finanziari sono già inclusi nei tendenziali.

Per lo stesso motivo, le disposizioni di cui **all'articolo 2 comma 2**, nella parte in cui ripristinano l'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura limitatamente a determinate fattispecie, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, non determina effetti la disposizione di cui **all'articolo 2 comma 2, lettera c)**, che estende la possibilità dell'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3 per gli interventi già rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 119 e dell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, ricompresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, che alla data di entrata in vigore del decreto risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati previsti. Ciò in quanto, al fine di fruire dell'agevolazione mediante sconto o cessione del credito, deve comunque trattarsi di interventi già ricompresi nell'originario ambito agevolato. Pertanto, il ripristino, limitato a specifici interventi, di una facoltà - esclusa nella generalità dei casi per impedire una rilevante crescita della spesa per gli interventi agevolati - non comporta comunque effetti rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente tenuto conto che il criterio di contabilizzazione della misura è stato solo parzialmente modificato rispetto al totale degli interventi previsti e i relativi effetti finanziari si ritiene possano essere assorbiti nell'ambito delle attuali previsioni di finanza pubblica.

Le disposizioni di cui **all'articolo 2 comma 3 lettere a), b) e c)** **non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, restando le spese agevolate contenute nell'ambito delle annualità e tipologie già previste. In particolare, *la modificata* lett. c) del comma 3 del DL n. 11 del 2023 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del DL n. 34 del 2020 per i quali risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, commi 1, lettera d), e 3, del TUIR e 16, comma 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013 la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi. Al riguardo, si evidenzia che dalla proposta non derivano effetti in termini finanziari. Infatti, coerentemente con la relazione tecnica iniziale delle disposizioni del DL n. 11/2023, che non aveva ascritto effetti finanziari alle norme che avevano limitato la cessione e lo sconto in fattura dei vari bonus edilizi, parimenti, misure di estensione in senso contrario non possono che essere neutrali per il bilancio dello Stato, tenuto conto che tali interventi riguardano modifiche delle modalità di fruizione delle agevolazioni in parola. In particolare, la proposta di reintrodurre la cessione del credito o lo sconto in fattura per le fattispecie di cui sopra rappresenta soltanto una differente modalità di fruizione dei vari bonus e, pertanto, non incide sull'ammontare dell'agevolazione e sulla tempistica che restano le stesse in capo al cessionario rispetto a quanto sarebbe avvenuto in capo al cedente. Pertanto, il ripristino, limitato a specifici interventi, di una facoltà - esclusa nella generalità dei casi per impedire una rilevante crescita della spesa per gli



interventi agevolati - non comporta comunque effetti rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente, atteso che alle disposizioni di cui al Decreto-legge 11/2023 non erano stati ascritti effetti positivi per la finanza pubblica derivanti dalla limitazione o rimozione della cessione e dello sconto in fattura.

La disposizione di cui **all'articolo 2 commi 3-bis e 3-ter** riconosce una deroga al blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura per tutti gli interventi effettuati dai soggetti di cui alle lettere c) (IACP), d) cooperative di abitazione a proprietà indivisa e d-bis) (ONLUS) dell'articolo 119, comma 9, del DL n. 34 del 2020. La misura, inoltre, prevede con riguardo alle ONLUS, che i requisiti previsti al comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 devono sussistere sin dalla data di avvio dei lavori, o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere sino alla fine dell'ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo dell'articolo 119, comma 10-bis, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede espressamente la sussistenza sin da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del comma 10-bis medesimo. **Al riguardo, dal punto di vista finanziario, la disposizione non determina effetti, dato che alla disposizione originaria in un'ottica prudenziale non sono stati ascritti effetti, anche tenuto conto del limitato impatto ritenuto compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica.**

La disposizione, infine, prevede che il requisito della non percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del consiglio di amministrazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale è soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova, che i suddetti membri del consiglio di amministrazione non hanno percepito compensi o indennità di carica, ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti.

**La misura, di natura chiarificatrice, è volta a superare la prassi maggiormente restrittiva che ha previsto che la gratuità dell'attività dei componenti il consiglio di amministrazione deve risultare dallo statuto. La disposizione non determina effetti finanziari in quanto, pur ampliando l'ambito di applicazione del suddetto requisito soddisfacendo il quale è possibile fruire dei limiti di spesa agevolabile più ampi, nella valutazione originaria della misura e anche in quelle successive effettuate a seguito dell'attività di monitoraggio in occasione della predisposizione dei documenti di finanza pubblica, in un'ottica prudenziale la condizione in esame è sempre stata considerata soddisfatta e i limiti alle spese non sono stati presi in considerazione. Pertanto, rispetto a quanto ascritto nelle previsioni di Bilancio la misura in esame non determina variazioni.**

La disposizione di cui **all'articolo 2 comma 3-quater**, prevede che la disposizione che esclude l'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura, di cui all'art. 121, del D.L. 19 maggio 2020, non si applichi in relazione agli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati da eventi di cui all'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 siti nei territori delle Marche. **Al riguardo, dal punto di vista strettamente finanziario, la disposizione non determina effetti, tenuto conto della circostanza che alla disposizione originaria non sono stati ascritti effetti, anche tenuto conto la misura è circoscritta ai territori della regione Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con un limitato impatto ritenuto compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica.**

Le disposizioni di cui **all'articolo 2 comma 3-quinquies lettera a)**, estendono anche agli interventi di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e all'articolo 16, commi da 1-bis



a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la facoltà di rideterminare il numero delle rate di fruizione del credito di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6. Il comma 3-quinquies, lettera b) consente di rideterminare il numero delle rate di fruizione del credito per le comunicazioni inviate entro il 31 marzo 2023, anziché entro il 31 ottobre 2022. **In coerenza alla relazione tecnica del sopraccitato articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, che non ha previsto effetti sul gettito, anche alla presente disposizione non si ascrivono effetti di gettito.** Resta fermo il monitoraggio dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022, finalizzato ad assicurare l'adozione dei provvedimenti da parte del Ministero dell'economia e delle finanze previsti dalla legge n. 196 del 2009.

La disposizione di cui **all'articolo 2 comma 3-sexies, cpv. 8-quinquies** prevede che, nell'ambito della disciplina sulla detrazione di cui all'art. 119 del DL 34/2020 (c.d. superbonus) per le spese sostenute nel 2022, il beneficio fiscale può essere ripartito in dieci anni in luogo degli attuali quattro anni a partire dal periodo d'imposta 2023. Si prevede, inoltre, che l'opzione, irrevocabile, sia esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 e a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi. Si evidenzia che la misura, alla luce delle nuove regole di contabilizzazione disposte a livello europeo, non determina effetti finanziari in quanto la rilevazione contabile per tale agevolazione prescinde dalle annualità in cui il beneficio può essere fruito; inoltre, ferma restando che si tratta, verosimilmente di ipotesi residuali rispetto ai casi in cui il beneficio è esercitato tramite la cessione, la circostanza che l'opzione debba essere esercitata tempestivamente nella prossima dichiarazione dei redditi consentirà, eventualmente, ove necessario, di adottare le misure previste al comma 4 dell'articolo 9 del D.L. 176/2022.

Alla disposizione di cui **all'articolo 2-bis**, in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati, **non si ascrivono effetti**, data la natura interpretativa della stessa.

La disposizione di cui **all'articolo 2-ter**, in materia di condizioni per la detraibilità delle spese, contiene una serie di interventi interpretativi alle lettere a), b), e d), che **non determinano pertanto effetti finanziari**. Relativamente alla disposizione di cui alla lettera c), si stima che la stessa non determini effetti finanziari trattandosi di un aspetto procedurale.

La disposizione di cui **all'articolo 2-quater** prevede che l'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi. **Al riguardo, dal punto di vista finanziario, la disposizione non determina effetti tenuto conto che l'intervento riguarda le modalità di utilizzo dell'agevolazione in compensazione che non comporta variazioni rispetto alle previsioni che scontano in un'ottica prudentiale la piena fruizione della stessa.**

L'articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, stabilisce che per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruito delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023. La disposizione di cui **all'articolo 2-quinquies** consente al beneficiario della detrazione, qualora alla data del 31 marzo 2023 il contratto di cessione non sia stato ancora concluso, l'invio della comunicazione con le modalità ed entro i



termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione è eseguita a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. **Sotto il profilo finanziario, la disposizione, di carattere procedurale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

04/04/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

